

proposta n. 116 del 2015

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 96

DEL 20/01/2015

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni e in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n° 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: dipendente matricola 120653: concessione congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5, del Decreto Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dall' 01/02/2015 al 31/01/2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del dipendente matricola 120653, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intesa ad ottenere un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001 n. 151, nel periodo dal 01/02/2015 al 31/01/2016, per assistere il genitore convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO il nulla osta del Responsabile dell' U.O. interessata in ordine alla concessione del congedo a decorrere dall' 01/02/2015, come richiesto dalla dipendente;

VISTO l'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001, n. 151, ove è previsto che la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a usufruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di euro 36.151,98 che, rivalutato sulla base degli indici ISTAT, per l'anno 2014 risulta pari a euro 47.351,12;

VISTA la sentenza della corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, che estende il beneficio dell'art. 42 anche in favore dei figli di genitori portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge

104/92;

ACCERTATO che la dipendente di cui trattasi **ha già fruito** di congedo allo stesso titolo per un totale **di giorni 59** e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000;

VISTO il verbale della Competente Commissione, attestante che il genitore della dipendente in parola è portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTA la dichiarazione della dipendente attestante la composizione del nucleo familiare anagrafico;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni citate nella sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, nonché della Circolare INPS n. 41 del 16/03/2009, per la concessione del congedo richiesto, fatti salvi eventuali diversi indirizzi emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, cui sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla sussistenza e alla verifica degli stessi requisiti;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 43, comma 2, dello stesso D. Lgs., e dal comma 5 dell'art. 25 del CCNL per il personale del comparto 01/09/1995, tali periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità e al TFR;

VISTO il parere n. 21/2008 espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione agli effetti del congedo sulla tredicesima mensilità;

RITENUTO di concedere il congedo, anche nelle more di indirizzi applicativi da parte degli organi competenti, riservandosi di recuperare l'assegno corrisposto qualora dovesse risultare la carenza di uno o più requisiti;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07/08/2009;

PER le motivazioni esposte in premessa

D E T E R M I N A

1. di concedere alla dipendente matricola 120653 un periodo di congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, **dall'01/02/2015 al 31/01/2016, per un totale di 365 giorni**, per assistere il genitore convivente portatore di handicap in situazione di gravità;
2. di dare atto che durante il congedo alla dipendente compete un assegno pari all'ultimo stipendio percepito, escluso gli effetti relativi alle ferie, alla

tredicesima mensilità e al TFR;

3. di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Territoriale del Lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del Decreto 21/07/2000, n. 278.
4. di dare atto che, qualora a seguito di disposizioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica emergesse una carenza dei requisiti richiesti, il periodo di assenza già fruito a tale titolo verrà considerato congedo non retribuito per gravi motivi familiari, ai sensi dell'art. 12, c. 8 lettera c) del contratto integrativo del CCNL per il personale del comparto stipulato il 07 Aprile 1999;
5. di notificare il contenuto della presente determinazione alla dipendente in parola, al Direttore dell' U.O. di appartenenza della stessa e al Direttore del S.P.S.;
6. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio AA.GG., e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

ORISTANO li ,

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dr. Luciano Oppò)

Il funzionario istruente: F. Cadoni

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 21/01/2015 al _04/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

(Dr.ssa Antonina Daga)